

Regolamento per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche (studente part-time)

Emanato con decreto rettorale n. 1263 del 22 settembre 2017

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina la figura dello studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche, di seguito denominato studente part-time, di cui all'articolo 11, comma 7, lettera i) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 2 - Regime di studente part-time

1. Gli studenti che per motivi di lavoro, di famiglia o personali ritengano di non essere in grado di procedere nel percorso di studio nei tempi normali previsti dalla normativa vigente per il relativo corso di studio possono, al momento dell'iscrizione o dell'immatricolazione, chiedere di essere iscritti per l'anno di corso al quale si iscrivono come studenti part-time.
2. Lo studente iscritto o immatricolato come studente part-time ha a disposizione due anni per acquisire i CFU previsti nell'anno di corso al quale chiede di essere iscritto come studente-part time. All'atto della richiesta lo studente si impegna ad acquisire non più di 60 CFU esclusi i crediti convalidati o dispensati, in due anni accademici consecutivi, entro la data di chiusura delle iscrizioni per l'anno accademico successivo al biennio.
3. Lo studente iscritto in regime di studente part-time non può sostenere esami relativi agli anni di corso successivi a quello per il quale è iscritto in regime part-time.
4. Lo status di studente part-time si acquisisce per due anni accademici consecutivi, al termine dei quali lo studente che desidera proseguire gli studi nella modalità part-time dovrà rinnovare la domanda.
5. Lo status di studente part-time può essere ottenuto per ciascun anno di corso previsto dalla durata normale del corso di studio. Complessivamente, pertanto, lo studente può risultare come studente part-time per un numero massimo di anni accademici corrispondente al numero doppio di anni rispetto alla durata normale del corso di studio.
6. L'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT si impegna verso lo studente part-time a ridurre l'ammontare della retta universitaria da versare nei due anni accademici del biennio per il quale è stata richiesta l'iscrizione in regime di studente part-time in una misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione per ogni anno accademico e indicata nella sezione Tasse e Contribuiti del sito di Ateneo.
7. La retta non potrà subire variazioni tra il primo e il secondo anno accademico del biennio per il quale si chiede di godere dello status di studente part-time.

Articolo 3 - Condizioni per la richiesta della qualifica di studente part-time

1. L'iscrizione in regime di studente part-time può essere richiesta al momento della immatricolazione, ovvero dell'iscrizione agli anni normali di un corso di laurea triennale e/o magistrale.
2. La richiesta può essere presentata entro la normale durata del corso di studio. La richiesta non può essere presentata oltre la normale durata del corso di studio.

3. Gli studenti che abbiano presentato la richiesta in anni precedenti possono presentarla nuovamente per i successivi anni del corso di studio. Tuttavia, la richiesta non può essere presentata nuovamente dallo studente part-time che non consegua il titolo di studio entro la durata normale prevista per il corso, aumentata di un anno per ogni biennio nel quale lo studente sia stato iscritto in regime di studente part-time.
4. La richiesta non può comunque essere presentata per un anno accademico nel quale lo studente intenda usufruire di borse o altre agevolazioni per mobilità internazionale, né per gli anni in cui lo studente abbia chiesto la sospensione della carriera.
5. Lo studente iscritto in regime part-time che decida di fare domanda per usufruire di borse o altre agevolazioni per mobilità internazionale potrà tornare al regime a tempo pieno secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, comma 5.

Articolo 4 - Modalità di presentazione della richiesta

Per poter essere iscritti in regime di studente part-time deve essere presentata domanda secondo le modalità indicate nella sezione My Unint Servizi.

Articolo 5 - Piano di studio

1. Lo studente part-time presenta un piano di studio individuale articolato sul numero degli anni di durata individuale del corso nel normale periodo di presentazione dei piani di studio.
2. Come per gli studenti iscritti a tempo pieno, la richiesta di piano di studio individuale deve essere presentata nella sezione My Unint Servizi.
3. Lo studente iscritto in regime part-time può conseguire fino a un massimo di 60 CFU in due anni accademici e non più di 42 CFU per ciascuna delle annualità del biennio di iscrizione part-time.
4. Lo studente che, per propria richiesta o per revoca da parte dell'Università, perda la qualifica di studente part-time, dovrà presentare richiesta di nuovo Piano di studio individuale articolato sul numero degli anni nuovamente determinati.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di studente part-time e dei relativi benefici

1. Qualora nei due anni accademici per i quali ha ottenuto lo status di studente part-time lo studente acquisisca meno di 12 CFU o più di 60 CFU, esclusi i crediti convalidati o dispensati, perde la qualifica di studente part-time e i benefici a essa inerenti, ed è tenuto a corrispondere la differenza tra le rette versate e l'intera retta per i due anni accademici per i quali gli era stata concessa l'iscrizione in regime part-time.
2. Allo studente che si trovi nella condizione di cui al comma 1 non è consentito presentare nuove richieste di iscrizione in regime part-time per tutta la durata del corso di studio cui risulta iscritto.
3. Lo studente che chieda il trasferimento ad altro Ateneo al termine del primo anno di un biennio per il quale abbia chiesto l'iscrizione part-time dovrà corrispondere la differenza tra la retta versata e l'intero importo della retta annua.
4. Lo studente iscritto in regime part-time che chieda la sospensione della carriera prima di aver concluso il biennio dovrà iscriversi nuovamente in regime part-time al momento della ripresa e concludere il biennio. Qualora desideri passare al regime a tempo pieno, dovrà corrispondere la differenza tra la retta versata e l'intera retta annua corrispondente all'anno di corso per il quale era iscritto part-time prima di potersi iscrivere al successivo anno di corso e sostenere i relativi esami.

5. Lo studente iscritto in regime part-time può chiedere di transitare al regime di iscrizione a tempo pieno. Qualora questo accada prima della fine del biennio per il quale era iscritto part-time, lo studente dovrà corrispondere la differenza tra la retta versata e l'intera retta annua corrispondente all'anno di corso per il quale era iscritto part-time prima di potersi iscrivere al successivo anno di corso e sostenere i relativi esami.

Articolo 7 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applica la normativa statale e di Ateneo vigente in materia di gestione delle carriere degli studenti.

